



# COMUNE DI BRANDICO

Tel. 030.97.51.12  
030.99.75.523  
Fax 030.97.59.088

Provincia di Brescia

Via IV Novembre 14

C.A.P. 25030  
c.f. e p.iva  
00956690176

Mail ufficio segreteria: [segreteria@comune.brandico.bs.it](mailto:segreteria@comune.brandico.bs.it) - Pec [protocollo@pec.comune.brandico.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.brandico.bs.it)

## AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

### IL SINDACO

Visto che, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, presso la cancelleria della Corte d'Appello è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;

Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, all'albo pretorio del Comune, deve essere affissa apposita comunicazione;

#### INVITA

gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale a presentare domanda

**ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025**

La richiesta ha la forma della domanda scritta al Sindaco e deve indicare:

- ✓ la data di nascita;
- ✓ il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- ✓ la residenza;
- ✓ la professione esercitata.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361(\*).

Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale non devono ripresentare nuove domande di iscrizione.

Brandico, 01/09/2025



**Il Sindaco**  
**Dott. Michele Tomasoni**

(\*) Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- f) Coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età.